

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

OP/EUI/ICTS/2022/01

L'Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come "Istituto", "IUE", "amministrazione aggiudicatrice" o "stazione appaltante"), con sede legale in San Domenico di Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, rappresentato dal suo Presidente, Renaud Dehousse, oppure, ai fini della firma del presente contratto, dal Segretario Generale, Marco Del Panta, a ciò autorizzato per delega,

da una parte,

e

[*Nome ufficiale completo*]

[*forma giuridica dell'impresa*] ¹

[*numero di registrazione dell'impresa*] ²

[*indirizzo ufficiale completo*]

[*partita IVA*]

(da qui in avanti indicato come "contraente" o "appaltatore"), rappresentato ai fini della firma del presente Contratto dal Sig./Sig.ra [*nome, cognome, qualifica*]

dall'altra parte,

¹ Eliminare se il contraente è una persona fisica o un organismo di diritto pubblico.

² Eliminare se il contraente è un organismo di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta d'identità, o in mancanza, del passaporto o equivalente.

HANNO CONVENUTO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali per i contratti di servizi**, i buoni d'ordine- nonché i seguenti allegati:

Allegato I Capitolato Speciale d'Appalto Ref. OP/EUI/ICTS/2022/01

Allegato II Offerta del Contraente , che include:

- Offerta economica
- Documenti amministrativi:
 - Modulo di Dichiarazione sull'onore;
 - Visura camerale
 - Polizze assicurative

che formano parte integrante del presente contratto (da qui in avanti indicato come "il Contratto").

In caso di conflitto si specifica che:

- Le disposizioni delle condizioni speciali prevalgono su quelle delle altre parti del Contratto.
- Le disposizioni di cui alle condizioni generali prevalgono su quelle contenute nel modulo d'ordine e nel contratto specifico (allegato III);
- Le disposizioni contenute nel modulo d'ordine e nel contratto specifico (allegato III) prevalgono su quelle degli altri allegati;
- Le disposizioni del capitolato speciale (allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (allegato II);
- Le disposizioni contenute nel Contratto prevalgono su quelle contenute nel modulo d'ordine;

Per motivi di chiarezza, l'appaltatore riconosce e conviene che si applichino le condizioni del Contratto con esclusione dei termini e delle condizioni standard dell'Appaltatore e/o di qualsiasi altra disposizione desunta dalle consuetudini e dalla prassi commerciale o da pratiche precedenti tra le parti.

Alla luce di quanto sopra specificato, le varie parti che compongono il presente Contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicative. Ogni ambiguità o discrepanza all'interno di ognuna o tra ciascuna di esse sarà spiegata o rettificata con comunicazione scritta dall'Istituto, salvo il diritto del contraente di contestare tale comunicazione tramite la procedura di risoluzione delle controversie prevista all'Articolo I.7 del presente Contratto.

I - CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 - OGGETTO

I.1.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di un servizio di assistenza tecnica per la manutenzione degli impianti di cablaggio strutturato per l'Istituto Universitario Europeo.

I.1.2 Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno le sedi dell'Istituto Universitario Europeo.

I.1.3 Il contraente esegue le prestazioni affidategli conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato I) annesso al Contratto.

I.1.4 La firma del contratto non obbliga l'EUI all'acquisto della fornitura. Solamente performance attivate tramite buoni d'ordine o contratti specifici impegnano l'EUI.

ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

I.2.1 Il Contratto entra in vigore dalla data in cui l'ultima delle parti lo ha firmato.

I.2.2 In nessun caso l'esecuzione del Contratto può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore. L'esecuzione della performance non può, in nessuna circostanza, iniziare prima della data di entrata in vigore del buono d'ordine o del contratto specifico.

I.2.3 La durata dell'esecuzione delle prestazioni non deve superare i 60 mesi con effetto dalla data in cui il contratto entra in vigore. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel Contratto sono calcolati in giorni di calendario.

I.2.4 Il buono di ordine o i contratti specifici devono essere firmati da entrambe le parti prima che il contratto quadro scada. Il contratto continua ad applicarsi al buono d'ordine o al contratto specifico approvato prima della sua scadenza. Questi devono essere eseguiti non più tardi di sei mesi dalla scadenza del contratto.

I.2.5 Il contraente è soggetto a un periodo di prova di 6 (sei) mesi. Qualora durante tale periodo, l'esecuzione del servizio non rispondesse a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, o, se migliorativo, da quanto offerto in sede di gara dall'appaltatore stesso, l'Istituto avrà facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso di trenta (30) giorni tramite lettera raccomandata A/R.

I.2.5 Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal Contratto, l'Istituto non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a una sua continuazione per un periodo non superiore ai sei (6) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ARTICOLO I.3 - PREZZI

I.3.1 L'importo massimo che la stazione appaltante pagherà a norma del Contratto è di 90.000 (novantamila) EUR, IVA esclusa, a copertura di tutte le prestazioni/servizi (spese incluse) eseguiti. Tuttavia non deve essere conderato un impegno da parte dell'EUI di spendere l'intera cifra massima prevista.

Si conviene che il suddetto importo include qualsiasi altra spesa che il contraente si trovi a sostenere durante l'esecuzione del presente Contratto, ivi incluse spese di viaggio, di soggiorno o qualsiasi altra spesa correlata.

L'Istituto è esente dal pagamento dell'IVA per gli acquisti di beni e servizi che abbiano un valore superiore a €300,00 (come previsto dall'Articolo 72, paragrafo 1-e) e paragrafo 2 del D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti).

L'offerta economica del contraente è contenuta nell'Allegato II.

ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E PERFORMANCE

I.4.1 Performance del contratto

Entro [5] giorni lavorativi dall'invio di un buono d'ordine o di una richiesta di servizi da parte dell'IUE al contraente, l'IUE deve ricevere il buono d'ordine compilato o una specifica offerta, debitamente firmata e datata oppure il Contraente deve inviare una spiegazione del motivo per cui non può accettare l'ordine.

Il termine concesso per l'esecuzione dei compiti inizia a decorrere dalla data in cui il Contraente firma il buono d'ordine, a meno che nel buono d'ordine non sia indicata una data diversa.

Se il Contraente rifiuta ripetutamente di firmare i contratti specifici o non riesce ripetutamente a rispedirli in tempo, il Contraente può essere considerato in violazione dei suoi obblighi ai sensi della presente FWC come stabilito nell'articolo II.14.1 (c).

I.4.2 Prefinanziamento

Non applicabile a questo Contratto

I.4.3 Pagamento intermedio

Non applicabile a questo contratto

I.4.4 Pagamento del saldo

Per ottenere il pagamento del saldo, il Contraente presenta una fattura.

La Stazione Appaltante effettua il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

Per gli acquisti intracomunitari, occorre aggiungere sulla fattura la dicitura: "Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 paragrafo 1 (b) e paragrafo 2, della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE".

Se l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è dovuta in Italia, occorre aggiungere sulla fattura la dicitura: "Esenzione IVA - Articolo 72-comma 1-lettera (e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche".

L'Istituto Universitario Europeo è esente dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00).



ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati sui seguenti conti bancari del contraente, entrambi denominati in euro [o nella valuta locale, se la parte ricevente ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro] e identificati dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:	
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:	
Denominazione esatta del titolare del conto:	
Codice IBAN:	
Codice SWIFT:	

ARTICOLO I.6 – INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è l'ICTS (Infomation and Communication Technologies Service), rappresentato dal proprio Direttore David Scott.

Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente Contratto sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del Contratto, e inviato ai seguenti indirizzi:

Istituto:

Istituto Universitario Europeo ICT Service Via dei Roccettini 9 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI) E-mail address: ICTS.Tender22-1@EUI.eu
--

Contraente:

Nome e cognome	
Funzione	
Denominazione Impresa	
Indirizzo ufficiale completo	
Email	

ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.7.1 Il Contratto è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l’aggiudicazione degli appalti in uso presso l’Istituto, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.

I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente Contratto verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di Mediazione come disciplinata dalle [Regole Internazionali di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano](#), presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.

I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di avviare la procedura di Mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi trenta giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d’Arbitrato secondo il [Regolamento della Camera Arbitrale di Milano](#).

La sede dell’Arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d’Arbitrato sarà quella Inglese.

La decisione con cui si concluderà la procedura di Arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.

Il Tribunale Arbitrale applicherà i regolamenti dell’Istituto Universitario Europeo, inclusi il Regolamento Finanziario e il Regolamento sugli Appalti Pubblici, completati, ove necessario, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano.

ARTICOLO I.8 – SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CONTRATTO

non applicabile al presente Contratto.

ARTICOLO I.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI

I.9.1 Ciascuna delle parti può unilateralmente, e senza che sia a essa richiesto il pagamento di un indennizzo, recedere dal Contratto dando all’altra parte un preavviso di 6 (sei) mesi. L’Istituto può recedere dal Contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’appaltatore dalle spese sostenute e dai lavori già eseguiti prima della data di risoluzione. In questo caso troverà applicazione il primo paragrafo dell’Articolo II.14.3 del presente Contratto.

Una volta ricevuto il suddetto preavviso da parte dell’Istituto, il contraente prenderà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire danni, ed eliminare o ridurre i suoi impegni nei confronti dell’Istituto. Dovrà quindi redigere tutti i documenti richiesti dal Contratto o dai suoi allegati in relazione ai servizi forniti fino alla data di risoluzione del contratto, entro un periodo non eccedente 60 (sessanta) giorni dalla data di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO I.10 – MECCANISMO SANZIONATORIO E PENALITÀ

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e non soddisfacenti a giudizio dell'Istituto, comporta l'applicazione di penalità ai sensi dell'Articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo il diritto dell'Istituto di risolvere il Contratto.

Il non regolare e non soddisfacente espletamento della prestazione sarà notificato per iscritto al contraente che dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora a giudizio dell'Istituto non sia possibile accogliere tali deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate all'Articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non solleverà, in nessun caso, il contraente dall'esecuzione delle obbligazioni di cui egli è in quel momento responsabile.]

ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I.11.1 È fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e non procurare alcun danno ai pavimenti, alle porte e alle vetrate, ai muri, ai dipinti e a qualsiasi altro bene dell'Istituto. Il contraente è obbligato inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. È onere del contraente la predisposizione del piano operativo di sicurezza per le proprie maestranze.

Resta, inoltre, a carico dell'appaltatore la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

L'Istituto si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte del contraente delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, riservandosi, nel caso d'inoservanza, di procedere all'immediata risoluzione del Contratto.

I.11.2 L'appaltatore, riguardo agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, espressamente solleva l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell'Istituto, sia del contraente, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.

A tale scopo il contraente s'impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione apposite polizze, in cui venga esplicitamente indicato che l'Istituto viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.

ARTICOLO I.12 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di Contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

ARTICOLO I.13 – ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

A causa delle caratteristiche specifiche di questo contratto, i seguenti articoli delle condizioni generali :

Articolo II.7 – Subcontratto

Articolo II.15.5 Garanzia di performance

Articolo II .16 Rimborsi

Non sono applicabili.

FIRME

Per il contraente,

*[nome della ditta/ nome e cognome
del rappresentante/ qualifica]*

Firma/e: _____

Firmato a Firenze, li _____

In due esemplari, in lingua italiana.

Per l'Istituto Universitario Europeo,

[nome/ cognome/ qualifica]

Firma/e: _____

Firmato a Firenze, li _____

II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI SERVIZI

ARTICOLO II. 1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

II.1.1 Il contraente esegue il Contratto secondo i più alti standard professionali.

II.1.2 È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del Contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.

II.1.3 Salvo quanto stabilito all'Articolo II. 4, ogni riferimento nel testo del Contratto al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del Contratto.

II.1.4 L'appaltatore deve garantire che tutto il personale che partecipa all'esecuzione del Contratto possieda le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni affidategli.

II.1.5 L'appaltatore non rappresenta l'Istituto e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.

II.1.6 L'appaltatore è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.

Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, l'appaltatore è tenuto a precisare che:

- i. il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall'Istituto;
- ii. in nessun caso l'Istituto può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera (i), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell'Istituto alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l'Istituto e il contraente.

II.1.7 In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del personale del contraente impiegato nei locali dell'Istituto, oppure nel caso in cui l'esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel Contratto, l'appaltatore provvede senza indugio a sostituire l'interessato. L'Istituto ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali. L'appaltatore è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.

II.1.8 Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni, il contraente ne prende nota e ne informa l'Istituto immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, l'Impresa descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno

adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del presente Contratto. In tale circostanza l'Impresa procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

II.1.9 Se il contraente non adempie agli obblighi nell'ambito del Contratto, la Stazione appaltante – fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, la Stazione appaltante può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all'Articolo II.12 e/o le penali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO II.2 – MEZZI DI COMUNICAZIONE

II.2.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente Contratto.

II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d'invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all'Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione.

Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per via elettronica è confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell'originale senza ritardi ingiustificati.

II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall'Istituto alla data alla quale l'ha registrata il servizio responsabile di cui all'Articolo I.6.

Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.

ARTICOLO II. 3 – RESPONSABILITÀ E ONERI

II.3.1 È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.

II.3.2 L'Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell'esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell'Istituto stesso.

II.3.3 L'Appaltatore è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa sostenuto dall'Istituto ma causati dal contraente nell'esecuzione del Contratto, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi, [ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell'importo totale del Contratto]. Il contraente rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione d'importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di

colpa grave o dolo del contraente o del suo personale, e in caso di morte dovuta a colpa grave o dolo del suo personale.

II.3.4 Inoltre, l'appaltatore dovrà, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, rispettare tutte le procedure e le precauzioni necessarie per impedire che possano verificarsi danni a beni di proprietà dell'Istituto o di terzi, e soprattutto che si verifichino lesioni al personale impiegato nell'esecuzione del servizio e a terzi, nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente. Ogni responsabilità, nel caso di incidenti, per danni causati dal personale del contraente ricadrà, quindi, sull'appaltatore, così da sollevare l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

II.3.5 Il contraente si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l'Istituto da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. Il contraente si obbliga a manlevare l'Istituto nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro la stazione appaltante da terzi in conseguenza di un danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del Contratto. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro la stazione appaltante da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto, il contraente presterà assistenza all'Istituto.

II.3.6 Il contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all'esecuzione del Contratto se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta della stazione appaltante, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.

ARTICOLO II. 4 – CONFLITTO D'INTERESSI

II.4.1 Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tali situazioni si verificano quando l'esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.

II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d'interessi nel corso dell'esecuzione del Contratto è comunicata per iscritto senza indugio all'Istituto. Inoltre, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L'Istituto si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

II.4.3 L'appaltatore dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all'esecuzione del Contratto, e che s'impegna in tal senso anche per il futuro.

II.4.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell'IUE e in particolare del suo Articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. L'appaltatore prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.

II.4.5 L'appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d'interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse. Il contraente trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi a terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, inclusi i subappaltatori.

Salvo quanto previsto all'Articolo II.1, il contraente sostituirà, immediatamente e senza alcun indennizzo a carico dell'Istituto, qualsiasi membro del proprio personale che si trovi in tale situazione.

ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.5.1. L'Istituto e il contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e segnalati per iscritto come riservati.

II.5.2 Il contraente è tenuto a:

- (a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del Contratto, del buono d'ordine senza previo consenso scritto dell'Istituto;
- (b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
- (c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell'Istituto

II.5.3 L'Istituto e il contraente sono vincolati all'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.5.1 durante tutta l'esecuzione del Contratto e per un periodo successivo di cinque anni dall'ultima scadenza a meno che:

- (a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- (b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
- (c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.

II.5.4 L'appaltatore ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione del Contratto, del buono d'ordine, l'impegno a rispettare l'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.5.1.

ARTICOLO II.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel Contratto sono trattati a norma della disciplina adottata dall'Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente

n. 40/2013, consultabile alla pagina <http://www.eui.eu/AboutTheWebsite/DataProtection.aspx>, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione delle leggi dell'Unione Europea e nazionali.

II.6.2 L'appaltatore ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all'Articolo I.6.

II.6.3 L'appaltatore ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona di [inserire il nome e cognome del Direttore del Servizio responsabile dell'appalto], dandone al contempo notifica al Data Protection Officer dell'Istituto via email: dpo@eui.eu .

II.6.4 Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, l'appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la procedura per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente IUE n. 40 del 27 agosto 2013, nella Direttiva Europea 95/46/EC e in qualsiasi legge e regolamentazione del paese in cui essa ha sede.

II.6.5 Il contraente concede al suo personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto.

II.6.6 Il contraente si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;

- d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'Istituto;
- e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

ARTICOLO II. 7 – SUBAPPALTI

II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'Istituto, il contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l'esecuzione del Contratto.

II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente Contratto e di ogni normativa applicabile [italiana / nazionale]. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l'appaltatore deve presentare tutta la necessaria documentazione all'Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.

II.7.3 Anche quando l'Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l'appaltatore resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto.

II.7.4 Il contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all'Istituto a norma del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.

ARTICOLO II. 8 – MODIFICHE

II.8.1 Ogni modifica del Contratto e/o del buono d'ordine è effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d'ordine non può essere considerato una modifica del Contratto.

II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al Contratto, al buono d'ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto e/o del buono d'ordine determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.

ARTICOLO II.9 – CESSIONE

II.9.1 Il contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le richieste di pagamento, e gli obblighi derivanti dal Contratto, senza previa autorizzazione scritta dell'Istituto.

II.9.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal contraente non è opponibile all'Istituto e non produce alcun effetto nei confronti di questa.

ARTICOLO II. 10 – PROPRIETÀ DEL RISULTATO – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

II.10.1 Proprietà dei diritti relativi ai risultati

L'Istituto acquisisce irrevocabilmente a livello mondiale la proprietà dei *risultati* e di tutti i diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del Contratto. I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono tutti i diritti, ad esempio i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, relativi a ogni *risultato* e a tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni create od ottenute dal contraente o dai suoi subappaltatori nell'*attuazione del Contratto*. L'amministrazione aggiudicatrice può sfruttare e utilizzare i diritti acquisiti secondo le disposizioni del presente Contratto. L'Istituto acquisisce tutti i diritti con decorrenza dal momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice approva i *risultati* consegnati dal contraente. È inteso che la consegna e il collaudo costituiscono cessione effettiva di diritti dal contraente all'Istituto.

Il pagamento del prezzo è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione all'acquisizione della proprietà dei diritti da parte dell'Istituto che comprende tutti i tipi di sfruttamento e utilizzo dei *risultati*.

II.10.2 Diritti di licenza relativi a materiali preesistenti

Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, l'Istituto non acquisisce la proprietà dei *diritti preesistenti* a norma del presente Contratto.

Il contraente dà in licenza i *diritti preesistenti* a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile all'Istituto, che può utilizzare i *materiali preesistenti* per tutti i modi di sfruttamento previsti dal presente Contratto o dai contratti specifici. Tutti i *diritti preesistenti* sono dati in licenza all'Istituto con decorrenza dal momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice collauda i *risultati* consegnati.

La licenza per *diritti preesistenti* a favore dell'Istituto nell'ambito del presente Contratto si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nei contratti specifici è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione ai *diritti preesistenti* dati in licenza all'Istituto, compresi tutti i tipi di sfruttamento o di utilizzo dei *risultati*.

Quando l'*attuazione del Contratto* richiede l'utilizzo da parte del contraente di *materiali preesistenti* appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può chiedere al contraente di firmare un adeguato accordo di licenza. Tale utilizzo da parte del contraente non comporterà alcun trasferimento di diritti al contraente ed è limitato alle esigenze del presente Contratto.

II.10.3 Diritti esclusivi

L'Istituto acquisisce i seguenti diritti esclusivi:

- a) riproduzione: il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei *risultati* con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- b) comunicazione al pubblico: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei *risultati* in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;
- c) distribuzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- d) noleggio: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio o il prestito dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- e) adattamento: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi modifica dei *risultati*;
- f) traduzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni traduzione, adattamento, modificazione, creazione di opere derivate sulla base dei *risultati*, e ogni altra elaborazione dei *risultati*, fatto salvo, se del caso, il rispetto dei diritti morali degli autori;
- g) ove i *risultati* siano o comprendano una banca dati: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'estrazione, con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati per trasferirlo su un altro supporto; nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il reimpiego, mediante la distribuzione di copie, il noleggio, la diffusione on-line o in altra forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- h) ove i *risultati* siano o comprendano una materia brevettabile: il diritto di brevettarli e di sfruttare ulteriormente tale brevetto nella massima misura possibile;
- i) ove i *risultati* siano o comprendano loghi o materia che potrebbero essere registrati come marchio: il diritto di registrare tale logo o materia come marchio e di sfruttarli e utilizzarli ulteriormente;
- j) ove i *risultati* siano o comprendano know-how: il diritto di utilizzare tale know-how nella maniera necessaria per utilizzare pienamente i *risultati* come previsto dal presente Contratto, e il diritto di metterlo a disposizione dei contraenti o subappaltatori che agiscono per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, previa sottoscrizione da parte loro di adeguati impegni di riservatezza, ove necessario;
- k) ove i *risultati* siano documenti:
 - i) il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione



(2011/833/UE), nella misura in cui essa è applicabile e i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti da tale decisione;

- ii) il diritto di memorizzare e archiviare i *risultati* conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'amministrazione aggiudicatrice, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;
- l) ove i *risultati* siano o incorporino un software, compresi il codice sorgente, il codice oggetto e, se pertinente, la documentazione, i materiali e manuali preparatori, oltre agli altri diritti di cui alla presente clausola:
 - i) diritti di utente finale, per tutti gli usi da parte dell'Istituto o dei subappaltatori conseguenti dal presente Contratto e dalla volontà delle parti;
 - ii) i diritti di decompilazione o disassemblaggio del software;
- m) nella misura in cui il contraente può far valere diritti morali, il diritto dell'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversamente disposto nel presente Contratto, di pubblicare i *risultati* con o senza citazione del nome del(-i) *creatore(-i)* e il diritto di decidere se e quando i *risultati* possono essere divulgati e pubblicati.

Il contraente garantisce che i diritti esclusivi e i modi di sfruttamento possono essere esercitati dall'Istituto su tutte le parti dei *risultati*, siano esse create dal contraente o costituite da *materiali preesistenti*.

Ove nei *risultati* siano inseriti *materiali preesistenti*, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare restrizioni ragionevoli che incidono sull'elenco di cui sopra, purché i suddetti materiali siano facilmente individuabili e separabili dal resto, non corrispondano a elementi sostanziali dei *risultati*, e purché, in caso di necessità, esistano soluzioni alternative soddisfacenti, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso, il contraente dovrà informare chiaramente l'amministrazione aggiudicatrice prima di procedere a tale scelta e l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di rifiutarla.

II.10.4 Identificazione dei diritti preesistenti

All'atto della consegna dei *risultati* il contraente deve garantire che, ai fini di ogni utilizzo previsto dall'amministrazione aggiudicatrice entro i limiti fissati dal presente Contratto, i *risultati* e il *materiale preesistente* incorporato nei *risultati* non formano oggetto di pretese di *creatori* o di terzi e che tutti i necessari *diritti preesistenti* sono stati ottenuti o dati in licenza.

A tal fine il contraente deve stilare l'elenco di tutti i *diritti preesistenti* relativi ai *risultati* del presente Contratto o di loro parti, comprendente l'identificazione dei proprietari dei diritti. Se non esistono *diritti preesistenti* relativi ai *risultati*, il contraente deve presentare una dichiarazione in tal senso. Il contraente deve

presentare tale elenco o dichiarazione all'amministrazione aggiudicatrice al più tardi contestualmente alla fattura per il pagamento del saldo.

II.10.5 Prova della concessione di diritti preesistenti

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire la prova della proprietà o del diritto di utilizzo di tutti i *diritti preesistenti* elencati, a eccezione dei diritti di cui l'Istituto ha la proprietà o che ha dato in licenza. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere tale prova anche dopo la fine del presente Contratto.

Tale prova può riferirsi, tra l'altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni, grafici, caratteri, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how, strumenti di sviluppo informatico, funzioni, subfunzioni o altri programmi (la "tecnologia di base"), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d'arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.

La prova comprende, secondo il caso:

- a) il nome e il numero della versione del software;
- b) le generalità complete dell'opera e del suo autore, sviluppatore, *creatore*, traduttore, responsabile dell'immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore;
- c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al contraente ovvero un riferimento a tale licenza;
- d) qualora parti dei *risultati* siano state create da *personale* del contraente, copia dell'accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al contraente;
- e) il testo dell'eventuale dichiarazione di non responsabilità.

La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l'avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai *risultati* finali.

II.10.6 Citazione delle opere nel risultato

Nel *risultato* il contraente deve indicare con precisione tutte le citazioni di opere esistenti. Il riferimento completo comprende, se del caso, quanto segue: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l'origine.

II.10.7 Diritti morali degli autori

Con la consegna dei *risultati* il contraente garantisce che i *creatori* non si opporranno a quanto segue sulla base dei loro diritti morali tutelati dal diritto d'autore:

- a) che il loro nome venga menzionato o non menzionato in occasione della presentazione dei *risultati* al pubblico;

- b) che i *risultati* siano diffusi o no dopo essere stati consegnati in versione definitiva all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) che i *risultati* siano adattati, purché ciò avvenga in modo da non arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione del *creatore*.

Qualora possano esistere diritti morali relativi a parti dei *risultati* protetti dal diritto d'autore, il contraente deve acquisire il consenso dei *creatori* relativamente alla concessione dei pertinenti diritti morali o alla rinuncia a essi conformemente alle disposizioni di legge applicabili ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.

II.10.8 Diritti di immagine e registrazioni sonore

Se in un *risultato* appaiono persone fisiche, oppure la loro voce o qualsiasi altro elemento privato sono registrati in modo riconoscibile, il contraente deve acquisire una dichiarazione con cui tali persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la responsabilità genitoriale) danno il consenso per l'utilizzo descritto della loro immagine, voce o altro elemento privato e, su richiesta, presenta copia del consenso all'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve prendere i provvedimenti necessari per acquisire tale consenso conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

II.10.9 Avviso sul diritto d'autore in relazione ai diritti preesistenti

Nei casi in cui il contraente conserva *diritti preesistenti* su parti dei *risultati*, quando il *risultato* è utilizzato a norma della clausola I.8.1 deve essere inserito il seguente riferimento in tal senso: "© — anno — Istituto Universitario Europeo. Tutti i diritti riservati. Talune parti formano oggetto di licenza con condizioni all'IUE", o qualsiasi altro riferimento che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga più opportuno, o che le parti concordino caso per caso. Ciò non si applica qualora sia impossibile inserire siffatto riferimento, in particolare per motivi di ordine pratico.

II.10.10 Visibilità del finanziamento dell'IUE e dichiarazione di non responsabilità

All'atto dell'utilizzo dei *risultati* il contraente deve dichiarare che questi sono stati conseguiti nell'ambito di un contratto con l'Istituto e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo ovvero fornisce il testo della dichiarazione di non responsabilità.]

ARTICOLO II. 11 – FORZA MAGGIORE

II.11.1 Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del Contratto e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro

fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.

II.11.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.

ARTICOLO II. 12 – CLAUSOLA PENALE

La stazione appaltante può applicare una penale se il contraente non adempie integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto.

Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del contraente e fatto salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il Contratto, la stazione appaltante può applicare la clausola penale per ciascun giorno di calendario di ritardo.

Il contraente può contestare tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione del contraente o di revoca scritta da parte della stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data alla quale essa ha ricevuto la contestazione dell'appaltatore, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva.

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO II. 13 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

II.13.1 Sospensione da parte del Contraente

Il contraente può sospendere l'esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. L'appaltatore comunica senza indugio la sospensione all'Istituto, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell'esecuzione del Contratto.

Non appena le circostanze consentono di riprendere l'esecuzione, il contraente ne dà immediata comunicazione all'Istituto, a meno che quest'ultimo abbia già risolto il Contratto.

II.13.2 Sospensione da parte dell'Istituto

L'Istituto può sospendere l'esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se la procedura di aggiudicazione del Contratto oppure l'esecuzione del Contratto risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
- (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.

La sospensione ha effetto alla data in cui l'appaltatore riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l'Istituto informa il contraente che egli può riprendere l'esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del Contratto. Il contraente non può chiedere indennizzi per la sospensione del Contratto o di una sua parte.

ARTICOLO II. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II.14.1 Motivi di risoluzione

Il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora a carico del contraente venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informativa interdittiva antimafia ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. Il Contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'Istituto al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi saranno retribuiti soltanto i servizi già svolti con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'Istituto.

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, l'Istituto **può** risolvere il Contratto, oltre che per quanto previsto genericamente dalla normativa applicabile, per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito:

- (a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'esecuzione del Contratto o buono d'ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il Contratto;
- (b) se l'esecuzione delle prestazioni del Contratto o buono d'ordine o contratto specifico non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'Istituto;
- (c) se l'appaltatore non esegue il Contratto o un buono d'ordine o un contratto specifico conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
- (d) in caso di forza maggiore comunicata in accordo all'Articolo II.11 o in caso l'esecuzione del Contratto sia stata sospesa dall'Impresa per causa di forza maggiore come previsto dall'Articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione oppure le modifiche apportate al Contratto, al buono d'ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione

del Contratto, del buono d'ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;

- (e) se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- (f) se l'appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- (g) se il contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente Contratto o dello Stato in cui il Contratto deve essere eseguito;
- (h) se l'Istituto è in possesso di prove che l'appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un'organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda la reputazione dell'IUE;
- (i) se l'Istituto è in possesso di prove che il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'esecuzione del Contratto, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritieri;
- (j) se l'appaltatore non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del Contratto, buono d'ordine;
- (k) in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte dell'Istituto al Contraente e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione;

II.14.2 Procedura di risoluzione

Allorché l'Istituto intende risolvere il Contratto, buono d'ordine, ne dà comunicazione ufficiale al Contraente specificandone i motivi tramite invio di raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail.

L'Istituto invita l'appaltatore a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all'Articolo II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali.

Se l'Istituto non conferma l'accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In ogni caso di risoluzione, l'Istituto comunica ufficialmente al contraente la propria decisione di risolvere il contratto.

Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g) e j) dell'Articolo. II.14.1, la comunicazione formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.

Nei casi indicati ai punti d), f), h), i) e k) dell'Articolo II.14.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dall'appaltatore.

II.14.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, il contraente rinuncia a chiedere l'indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, l'appaltatore prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il contraente dispone di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d'ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura.

L'Istituto può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.

In caso di risoluzione, l'Istituto può rivolgersi a un altro contraente per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni. L'Istituto ha il diritto di esigere dal contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del Contratto.

ARTICOLO II. 15 – RELAZIONI E PAGAMENTI

II.15.1 Data del pagamento

I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'Istituto.

II.15.2 Valuta

Il Contratto è stipulato in Euro.

I pagamenti sono eseguiti in Euro (€) [o nella valuta locale, se la parte che riceve il pagamento ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro].

II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto

L'Istituto è un centro d'insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziarie esternamente sia da sponsor pubblici che privati. L'appaltatore, s'impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché gli estremi di riferimento del Contratto e il riferimento del buono d'ordine o dello specifico contratto.

L'Istituto è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'Articolo 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.

L'esenzione si applica su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), ai sensi dell'Articolo 72-comma 1-lettera (e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute.

L'IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli Articoli 4 e 5 del "Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Istituto Universitario Europeo" (Legge 181 del 21 Novembre 2014).

L'appaltatore s'impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l'esecuzione del Contratto siano esenti da imposte e dazi, inclusa l'esenzione IVA.

II.15.4 Sospensione dei termini di pagamento

L'Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti.

L'Istituto informa quanto prima l'appaltatore per iscritto dell'eventuale sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione decorre dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i 2 (due) mesi, il contraente può chiedere all'Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'Istituto si riserva il diritto di risolvere il Contratto come previsto dall'Articolo II.14.1 (c).

II.15.5 Garanzie di pre-finanziamento e di esecuzione

[Le garanzie di prefinanziamento rimangono in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo e, nel caso in cui quest'ultimo assuma la forma di nota di addebito, per tre mesi a decorrere dalla data di comunicazione della nota di addebito al contraente. La stazione appaltante libera la garanzia entro il mese successivo.]

Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, fino al collaudo definitivo del servizio da parte l'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia di esecuzione non deve superare il 10% del prezzo totale del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare integralmente la garanzia dopo il collaudo definitivo del servizio, come previsto nel contratto.

Se a norma dell'Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, da terzi;
- (b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la stazione appaltante agisca contro il debitore principale (il contraente).

Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del contraente.

ARTICOLO II. 16 – RIMBORSI

II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d'Appalto, la stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l'esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.

II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell'itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.

II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:

- (a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
- (b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
- (c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un'indennità calcolata in kilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per chilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.

II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:

- (a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta;
- (b) L'indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
- (c) L'indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;
- (d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno.

Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 (quattro) giorni per soggiorno.

Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.

II.16.5 La conversione tra l'Euro e le altre valute sarà effettuata mensilmente applicando i tassi di cambio in vigore il penultimo giorno del mese precedente come indicati dalla Banca Centrale Europea o, in base alla disponibilità, forniti dalle delegazioni o altre fonti appropriate prossimi alla suddetta data.

ARTICOLO II. 17 – RECUPERO PAGAMENTI

II.17.1 Se a norma del contratto dev'essere recuperato un importo, il contraente rimborsa alla stazione appaltante l'importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.

II.17.2 Se l'obbligo di versare l'importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla stazione appaltante nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell'Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Istituto.

ARTICOLO II. 18 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.18.1 L'Istituto si riserva la possibilità di effettuare un controllo o una revisione contabile sull'esecuzione del Contratto. Tale verifica può essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall'Istituto.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell'esecuzione del Contratto e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dalla stazione appaltante. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.18.2 Il contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

II.18.3 Il contraente riconosce al personale della stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il Contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. L'appaltatore assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.

II.18.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al contraente, il quale dispone di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al contraente la relazione finale.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile la stazione appaltante può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.